



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 novembre 2007  
(OR. en)**

**13765/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0182 (CNS)**

**MIGR 94  
COEST 282**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**del**

### **relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> GU C

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica di Moldova un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare.
- (2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 10 ottobre 2007, fatta salva l'eventuale conclusione a una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio adottata il 9 ottobre 2007.
- (3) È opportuno approvare l'accordo.
- (4) L'accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione della Comunità in questo caso.
- (5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha comunicato la propria intenzione di prendere parte all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

- (6) A norma dell'articolo 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

### Articolo 1

L'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova delle persone in posizione irregolare è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.\*

### Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo<sup>1</sup>.

### Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo.

---

\* Cfr. doc. ...

<sup>1</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

#### Articolo 4

La posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 18, paragrafo 5 dell'accordo è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il ..... 2007.

Per il Consiglio

Il Presidente

---